



L.G. SI
2026

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia

Sezione III civile Ufficio procedure concorsuali

Il Tribunale Ordinario di Perugia, Sezione Fallimentare Ufficio di Perugia,
composto dai magistrati

Dott.ssa Stefania Monaldi Presidente est.

Dott.ssa Teresa Giardino Giudice

Dott. ssa Alessia Zampolini Giudice

Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario iscritto al n. 94/2026 r.g.
promosso da

SIRIO NPL S.R.L., società a responsabilità limitata con unico socio,
costituita ai sensi dell'articolo 3 della Legge n. 130/99, iscritta nell'elenco
delle società veicolo di Banca d'Italia al numero 35752.5, avente sede legale
in Conegliano (TV) – Via Vittorio Alfieri n. 1 - capitale sociale € 10.000,00
i.v., numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso - Belluno, C.F.
e P.IVA 05122460263, PEC sirio.npl@pec.spv-services.eu, per il tramite
della propria mandataria e procuratrice speciale, Prelios Credit Solutions
S.p.A., rappresentata e difesa dall'avv. Simone Raggi
nei confronti di

C.B. ELETTROIMPIANTI S.R.L., con sede legale in Magione (PG)
piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine 8 CAP 06063, C.F./P.IVA
02377830548, REA PG-213522



Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale
depositato nei confronti di C.B. ELETTROIMPIANTI S.R.L.;
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative

OTESSIS /



02.85.210

dichiara

l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società **C.B. ELETTROIMPIANTI S.R.L.**, con sede legale in Magione (PG) piazza Frà Giovanni da Pian di Carpine 8 CAP 06063, C.F./P.IVA 02377830548, REA PG-213522 ;

nomina

Giudice Delegato per la procedura la dott.ssa **Stefania Monaldi**

nomina

Curatore per la procedura la dott.ssa **Sabrina Causio**, la quale alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi *ex art. 130 u.c. CCI* risulta allo stato in grado di rispettare i



termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;

autorizza

il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 *quater*, 155 *quinquies* e 155 *sexies* disp. att. c.p.c.:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
- 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
- 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice,

ordina

al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 *bis* c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;

stabilisce



il giorno **10/03/2027 alle ore 11:00**, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;

assegna

il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

avvisa

i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;

segnala

al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;



dispone

la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art.
146 DPR 30.05.02 n. 115;

dispone

che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione
giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio
del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.

Così deciso in Perugia, nella camera di consiglio del 28.8.2026

Il Presidente est.

Dr.ssa Stefania Monaldi

TRIBUNALE DI PERUGIA
È copia conforme all'originale
emesso e firmato digitalmente dal
Giudice designato.
Perugia,28.8.2026.....

ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Marika Gubbioni

